



Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU, di seguito soggetto promotore, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT)– Divisione XI – CNCU, con sede in Roma, via Sallustiana n. 53, cap 00187, c.f. 80230390587, rappresentato dall'Avv. Loredana Gulino, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale DGMCTCNT

E

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito denominata CRUI), con sede in Roma P.zza Rondanini, 48, codice fiscale n. 97476030586, rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante, Prof. Ferruccio Resta.

PREMESSO

- Che la L. 19 novembre 1990 n. 341, all'articolo 6 titolato "formazione finalizzata a servizi didattici integrati" al comma 2, lettera b), prevede che le Università possano attivare «corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente»;
- Che la L. 19 novembre 1990 n. 341, all'articolo 8 prevede che possano attuarsi forme di collaborazione esterna fra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione del corso di studio, anche tramite «stipulazione di apposite convenzioni».

CONSIDERATO

- Che la CRUI è un'associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e rappresenta le università italiane statali e non statali. La CRUI è investita del ruolo istituzionale e di rappresentanza del sistema delle autonomie accademiche e promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altre pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e l'impiego della ricerca scientifica e della conoscenza al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società e del territorio;
- Che la CRUI, in questo ambito, rappresenta il centro di raccordo e di eccellenza del mondo universitario in grado di garantire sia il coordinamento operativo delle attività di formazione, sia la gestione degli aspetti amministrativi;
- Che la CRUI opera attraverso un rapporto sinergico tra Istituzioni e Università al fine di avviare processi in grado di fornire un contributo innovativo al Paese;
- la Fondazione CRUI, alla quale la CRUI demanda l'attuazione degli interventi del presente accordo, è un soggetto senza scopo di lucro, costituito ai sensi degli artt.14 e ss. del Codice civile e svolge, in via esclusiva, attività con finalità istituzionali;

- che la Fondazione CRUI, quale Ente dedicato ad attività ed iniziative a supporto del sistema universitario, opera in ottemperanza alle linee programmatiche della CRUI al fine di sviluppare sinergie nel processo di internazionalizzazione dell'economia italiana, attraverso la valorizzazione delle università italiane nelle loro competenze interconnesse con il sistema economico;
- che la CRUI, agendo in qualità di Associazione delle Università per conto e nell'esclusivo interesse pubblico degli Atenei associati, è annoverabile fra i soggetti che svolgono funzioni pubbliche, dotati cioè di *munus* pubblicistico per lo svolgimento delle attività funzionali a favore degli Atenei associati, e pertanto ha facoltà di stipulare Convenzioni inquadrare nell'ambito dell'art. 15 della L. n. 241/90, anche alla luce della Delibera A.N.AC. n. 567 del 31/05/2017;
- che è interesse specifico del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti sviluppare specifiche attività formative nell'ambito dei suoi obiettivi connessi alle proprie attività istituzionali, così come previsto dall'art. 136 del Codice del Consumo;
- che il Consiglio con delibera n. 10 approvata con procedura d'urgenza in data 16 dicembre 2020 visti i criteri adottati dalla stessa in materia di supporto alle attività di formazione esterna, ha approvato il progetto esecutivo dal titolo "La ricerca applicata per la tutela del consumatore", presentato da CRUI, volto all'attivazione di n. 10 borse di ricerca;
- che tale finanziamento si configura esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, non essendo previsto alcun corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

RILEVATO

- Che il presente accordo di collaborazione stabilisce fra le Parti una collaborazione finalizzata a garantire servizi esclusivamente retti da considerazioni di interesse pubblico, che rispondono agli obiettivi istituzionali comuni di entrambi gli enti.
- Che è interesse delle parti instaurare un rapporto di collaborazione sul piano educativo, culturale e didattico, stabilendo le modalità più opportune.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 OGGETTO

Oggetto del presente accordo di collaborazione è la realizzazione di un progetto che vede concorrere l'interesse pubblico del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, della CRUI e, per suo tramite, delle Università alla diffusione della cultura della tutela del consumatore fra i giovani, attraverso lo studio delle tematiche ad essa connesse e la promozione di pratiche innovative. La CRUI, in funzione del suo ruolo di rappresentanza della rete delle Università, è in grado di individuare e intercettare le realtà accademiche di eccellenza in ambito consumeristico.

Art. 3 ATTIVITA'

Nell'ambito della presente accordo verranno finanziate 10 borse di ricerca per un importo mensile pari ad € 1.100,00 euro (ossia *euro millecento/00*) per 12 mesi, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. I borsisti potranno svolgere l'attività presso gli uffici della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica e saranno seguiti da un referente della DGMCTCNT e da un tutor accademico, a garanzia del valore scientifico della ricerca.

Nella prima seduta del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8, la CRUI illustrerà il programma operativo relativo alle borse di ricerca messe a bando e relativa tempistica, progetto scientifico e modalità di coinvolgimento degli Atenei nella definizione dei progetti di ricerca.

Art. 4 **DURATA E RINNOVO**

Il presente accordo di collaborazione avrà validità di 18 mesi dalla data di sottoscrizione. La presente convenzione ha la validità dalla data di sottoscrizione fino al termine della realizzazione dell'attività formativa concordata, ovvero entro giugno 2022, salvo proroga del termine per la conclusione delle sole attività di rendicontazione, concordata tra le Parti mediante scambio di lettere trasmesse per posta certificata.

Qualsiasi modificazione al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. Alla sottoscrizione si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/1990.

Sono fatti, comunque, salvi i rapporti giuridici che nascono dall'accordo stesso.

In caso di risoluzione dell'accordo, la CRUI ha diritto solo ad ottenere il riconoscimento delle spese sostenute per le attività svolte fino alla data della risoluzione, quali accettate e correttamente istruite da parte del CNCU.

È prevista la possibilità di proroga a seguito di richiesta motivata di una delle parti, previa adozione di apposito atto formale.

Art. 5 **OBBLIGHI DELLA CRUI**

La CRUI si impegna, in esecuzione del presente accordo di collaborazione, a:

- a) coordinare complessivamente il progetto (coordinamento generale, scientifico, amministrativo e finanziario) raccordandosi per la sua buona riuscita con i soggetti che a vario titolo intervengono (CNCU e Atenei);
- b) mettere a disposizione del CNCU e del Comitato di Indirizzo i documenti relativi allo stato di avanzamento del progetto e a redigere relazioni illustrative annuali dell'attività svolta;
- c) uniformarsi alle variazioni di attività indicate dal Comitato di Indirizzo, qualora previste durante lo stato di avanzamento del programma, purché queste ultime siano contenute in termini congrui a quanto disciplinato dal presente accordo;
- d) operare in stretto raccordo con gli Atenei per il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- e) assicurare il necessario raccordo con organismi istituzionali nazionali ed esteri competenti o comunque interessati dallo svolgimento delle attività;
- f) garantire la massima diffusione dei risultati ottenuti, anche attraverso specifiche azioni di comunicazione, organizzazione di workshop e la pubblicazione sui siti istituzionali dei diversi soggetti che intervengono nel progetto, grazie alla rete di Università associate alla CRUI.

Art. 6

OBBLIGHI DEL CNCU

Il Presidente del CNCU presiede il Comitato di indirizzo e si impegna a:

- a) mettere a disposizione tutti i dati strumentali, le relazioni, gli studi, i contatti e le informazioni considerate necessari in riferimento all'oggetto dell'attività;
- b) destinare allo sviluppo della ricerca eventuali risorse materiali qualora risultassero necessarie (per es. spazi fisici per i workshop);
- c) riconoscere alla CRUI le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- d) collaborare fattivamente alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, in particolare per ciò che concerne le attività di raccordo istituzionale e di collaborazione al trasferimento di buone prassi.

La struttura della DGMCTCNT responsabile delle attività previste nel presente accordo è la Divisione XI nella persona del Dirigente pro tempore della Divisione XI – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - cui spetterà la verifica dei risultati e delle attività svolte.

Art. 7

QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Per le attività del presente accordo il CNCU erogherà alla CRUI l'importo complessivo pari ad € 145.200,00 così ripartito:

- L'importo di € 132.000,00 per le borse di ricerca;
- La misura massima del 10% del suddetto importo, pari ad € 13.200,00, per le spese sostenute da CRUI per attività di coordinamento, selezione e oneri amministrativi.

L'importo complessivo di € 145.200,00 è comprensivo di ogni onere e spese necessarie a finanziare le borse di ricerca di cui trattasi, nonché le spese sostenute da CRUI per la relativa attività di coordinamento.

L'80% di tali risorse per un importo pari a € 116.160,00 (*ossia euro centosedicimilacentosessanta/00*) graveranno sul capitolo di spesa 1372, esercizio finanziario 2020 e il restante 20%, pari ad € 29.040,00 (*ossia euro ventinovemilaquaranta/00*), esercizio finanziario 2021.

Il ristoro delle spese sostenute da CRUI sarà erogato nelle seguenti misure:

- una quota pari all'80% dell'importo complessivo (*ossia € 116.160,00, diconsi euro centosedicimilacentosessanta*) sarà erogata a titolo di anticipazione sulle attività da realizzare, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, da corrispondere dietro presentazione di regolare nota di debito, corredata da idonea documentazione attestante l'inizio delle attività da parte della CRUI. L'anticipazione sarà revocata ove l'esecuzione del contratto non prosegua secondo il piano esecutivo.

- il saldo finale, pari al 20% dell'importo complessivo (*ossia € 29.040,00, diconsi euro ventinovemilaquaranta*) sarà erogata entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, previa presentazione della relazione sulle attività e delle spese sostenute e previo nullaosta della Divisione XI della DGMCTCNT.

Per ciascuna quota sopra citata, la CRUI elabora, ai fini della rendicontazione, un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento. Tale prospetto sarà analitico e accompagnato da una dettagliata relazione delle attività realizzate, nella quale siano evidenziati i risultati conseguiti.

La documentazione giustificativa delle spese resta presso la sede di CRUI a disposizione di MISE per eventuali controlli a campione. La Divisione XI della DGMCTCNT effettuerà la verifica della rendicontazione ricevuta, anche in relazione ad eventuali spese non riconoscibili ai fini del rimborso. Il saldo finale sarà corrisposto a conclusione delle attività e completa rendicontazione delle spese e dovrà essere trasmessa alla Divisione XI della DGMCTCNT entro 30 giorni dal completamento delle attività.

Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010.

Tutti i rimborsi delle spese sostenute saranno pertanto effettuati dalla DGMCTCNT mediante accredito sul C/C Unicredit n. 30090182 (IBAN IT09V0200805181000030090182) intestato alla CRUI, rispondente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dedicato ai pagamenti oggetto del presente accordo. Qualora si verificassero delle variazioni circa il conto corrente indicato, CRUI dovrà rendere tempestivamente comunicazione al MISE, al fine di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni comunicando preventivamente le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad accedere ad esso. Il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 145.200,00 in ogni caso è condizionato alla effettiva disponibilità delle risorse.

CRUI si impegna a:

- tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività;
- predisporre un fascicolo di progetto contenente tutta la documentazione inerente le attività (incarichi, procedure di selezione svolte, documentazione amministrativo contabile giustificativa di spesa);
- garantire che le spese dichiarate siano reali, corrette ed effettivamente sostenute;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, in analogia a quanto previsto all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- assolvere ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa in vigore, per tutta la durata del presente accordo.

Il presente accordo sarà pubblicato in apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito del MISE.

Art. 8 COMITATO DI INDIRIZZO

Al fine di dare attuazione al presente accordo di collaborazione è individuato un Comitato di indirizzo per la definizione congiunta del programma operativo del progetto, il suo monitoraggio e valutazione dell'avanzamento, nonché per la valutazione di azioni correttive che dovessero essere intraprese in corso di svolgimento.

Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti ed è costituito da due o più membri della DGMCTCNT e di CRUI, designati in egual numero.

Il Comitato di indirizzo presiede all'attuazione del presente accordo ed a tal fine si riunisce almeno 3 volte.

Art. 9

COLLABORAZIONI ESTERNE, INTESE ED ACCORDI

Per la realizzazione di specifiche attività previste dal progetto, la CRUI potrà avvalersi, secondo i propri regolamenti interni e le normative vigenti, dell'opera di Università, di enti di ricerca pubblici e privati, di organismi e società specializzati, di Istituti ed Associazioni, di professionisti nonché eventuali borsisti che, in tal caso, opereranno sotto la direzione e responsabilità della CRUI e con i quali la DGMCTCNT non assumerà né rapporti diretti né assumerà responsabilità per la corretta esecuzione delle attività.

Art. 10

PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati delle attività svolte oggetto del presente accordo di collaborazione e gli altri materiali prodotti da CRUI con il concorso degli Atenei sono di proprietà della stessa CRUI, degli Atenei e della DGMCTCNT.

Le Parti si riservano il diritto di utilizzare a titolo gratuito e senza vincoli o limiti di tempo, per soli scopi didattico-scientifici ivi compresi la pubblicazione e presentazione al pubblico in maniera totale o parziale, tutti i risultati scaturiti dalle attività congiunte, impegnandosi in questo caso a dichiarare che le attività e i risultati sono stati realizzati nell'ambito delle attività oggetto della presente collaborazione.

Le informazioni scritte o orali espressamente e formalmente qualificate di carattere confidenziale e/o riservato, relative a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni, documenti e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute, che sarà necessario condividere per l'esecuzione della ricerca sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite. Le Parti si impegnano per sé e per il proprio personale a far uso delle informazioni in argomento esclusivamente per l'esecuzione delle attività e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma.

Le Parti si impegnano altresì a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitandone l'accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di esecuzione delle analisi.

Art. 11

COPERTURA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale partecipante alle attività previste dal presente accordo è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per i danni che possano derivare a terzi nell'esecuzione delle attività previste;
- il personale di ciascun contraente che si rechi nelle strutture della controparte, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle stesse.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, quindi, ad acconsentire espressamente, che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso

dell'esecuzione del presente accordo, sono da considerarsi riservati e saranno trattati esclusivamente per le finalità definite dall'accordo stesso.

Per dati personali si intendono:

- a. i dati, le informazioni e i contatti, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui si venga in possesso e comunque a conoscenza, tramite l'esecuzione dell'accordo;
- b. il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'accordo.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Gli eventuali dati personali, contenuti nei documenti che dovessero essere visionati nell'ambito del presente accordo, sono trattati ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per la CRUI, può essere contattato al seguente indirizzo email: segreteria@crui.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per il MISE è il Direttore della DGMCTCNT;

Il Titolare della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it o presso la sede del MISE.

Art. 13 CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, qualora non si raggiunga una definizione bonaria, le parti individuano concordemente la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14 GARANZIE E MODIFICHE ALL'ACCORDO

Le Parti sono esonerate da ogni altro obbligo che non sia stato espressamente richiamato nel presente accordo, né previsto dalla normativa vigente. Ogni patto aggiunto od ogni modificazione all'accordo dovrà essere approvato per iscritto dai contraenti nelle stesse forme.

Art. 15 REGISTRAZIONE

Il presente accordo firmata digitalmente in unica copia ai sensi della Legge n. 221/2012 sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 642 del 1972.

L'imposta di bollo è a carico della CRUI che provvederà ad assolverla nelle modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 16 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.

Roma,

Il Direttore Generale della Direzione
Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa
Tecnica - MISE

(Avv. Loredana Gulino)

Firmato digitalmente ai sensi del dlgs n.82/2005

Il Presidente della CRUI

(Prof. Ferruccio Resta)

Firmato digitalmente ai sensi del dlgs n.82/2005